



Il punto di vista dei Produttori di PACKAGING

Ing. Gabriele Muzio

Responsabile Area tecnica Api Torino e referente CONFAPI Albo Gestori Ambientali

**L'entrata in vigore del Regolamento Imballaggi (PPWR):
Guida operativa e impatto sulle PMI industriali della filiera del
packaging**

CONTENUTI

- Impatto operativo sui produttori di packaging.
- Nuovi requisiti di progettazione e riciclabilità.
- Dichiarazione di conformità
- Nuovo obbligo di etichettatura.
- Focus sulle principali criticità:
 - gestione delle scorte
 - individuazione degli obblighi differenziati per i vari attori della filiera
 - scambio di informazioni nella catena di fornitura

L'estensione del concetto di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR - Extended Producer Responsibility)



Strategia di protezione ambientale estesa all'intero ciclo di vita del prodotto, per effetto del quale il produttore è responsabile del prodotto immesso sul mercato fino alla gestione del suo fine-vita
(progettare ed immettere sul mercato prodotti ecocompatibili che ne agevolino il riutilizzo e il recupero di componenti, il ritiro, il riciclo e lo smaltimento finale)

IMPATTO OPERATIVO SUI PRODUTTORI DI PACKAGING

Dalle attuali definizioni riportate nella Direttiva 94/62/CE (D.Lgs. 152/2006) a quelle Nuove del Regolamento (UE) 2025/40

- Che cos'è un imballaggio?Imballaggio per la vendita (primario), multiplo (secondario) o per il trasporto (terziario)
- Chi sono gli operatori economici coinvolti nella filiera?
- Chi è il produttore? (Fabbricante, importatore o distributore)
- Regularizzazione anche rispetto all'esportazione in Paesi Esteri? Registrazione in altri Registri EPR?
- Quali sono i canali di vendita e distribuzione (e-commerce?)

LE DEFINIZIONE DEI VARI SOGGETTI OBBLIGATI

«Operatore economico»

Fabbricante, il fornitore, l'importatore, il distributore, il rappresentante autorizzato, il distributore finale e il fornitore di servizi di logistica

«Fabbricante»

Persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale e prevede una specifica deroga per le microimprese poiché, solo in tal caso, lo si individua nella persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio.



«Importatore»

Persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un imballaggio originario di un paese terzo

«Distributore»

Persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un imballaggio a disposizione sul mercato

MATERIALI DI PACKAGING INTERESSATI DAL REGOLAMENTO

Plastica, carta/cartone

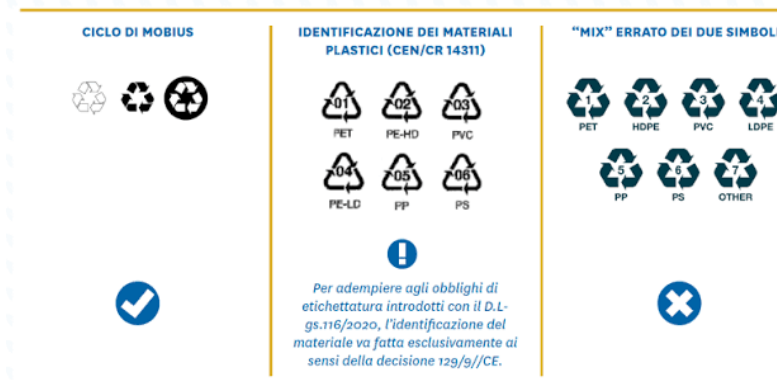
Imballaggi in plastica monouso e multistrato, carta, cartone ondulato e cartoncino

Vetro e metalli

Contenitori in vetro, lattine e imballaggi in alluminio o acciaio

Legno e compositi

Imballaggi in legno, sughero e materiali compositi (combinazione di più materiali)



Fonte "FAQ CONAI esempio identificazione imballaggi in plastica"

I PILASTRI DELLA CONFORMITA'

- **Materiale Sicuri:** assenza metalli pesanti e PFAS
- **Minimizzazione e Riutilizzo:** riduzione dei pesi, volumi e spazi vuoti, ritorno alle rotazioni (art. 10 e 11)
- **Responsabilità ed Etichettatura:** EPR con registrazione dei Registri e definizione di eco-contributo, sistemi di deposito cauzionale (DRS)
- **Progettazione per il riciclo:** Classi di performance (A/B/C) o nuovi obblighi per contenuto di riciclato (art. 6 e 7)

PRODUTTORI ED IMPORTATORI

- Chi mette a disposizione per la prima volta l'imballaggio o il prodotto imballato in uno Stato Membro della Comunità Europea
- Deroga per le «Microimprese» (Dipendenti < 10 ed il cui fatturato o totale di bilancio annuo non superi 2 milioni di euro.
Non è disciplinato un transitorio o un cambio di dimensione aziendale in relazione all'immissione in commercio degli imballaggi stessi.
- Difficoltà nell'ottenere documentazione a monte della catena di fornitura per esempio da parte del fornitore (la persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante).
- Tema della responsabilità condivisa lungo la filiera

REGISTRO DEI PRODUTTORI

- Tutti i produttori devono iscriversi al Registro dei Produttori (art. 44) istituito in ciascuno Stato membro in cui immettono imballaggi o prodotti imballati.
- Il produttore deve comunicare (Vedi allegato IX):
 - ✓ Codice di identificazione nazionale del produttore
 - ✓ Periodo di riferimento;
 - ✓ Materiali (Vetro, Plastica, Carta/cartone, Metalli ferrosi, Alluminio, Legno, Altro) e quantità;

N.B. Obbligo non ancora attivo, problema coordinamento Registri diversi Stati Membri e dubbi anche in relazione alle figure obbligate non solo produttori (Es. RENAP in Italia). Incertezza per nuovi costi e oneri burocratici ed economici moltiplicati per ogni Stato Membro

NUOVI REQUISITI DI PROGETTAZIONE E RICICLABILITA'

Requisiti relativi ai materiali/prodotti sicuri ed eliminazione delle sostanze pericolose (articolo 5):

- Metalli pesanti piombo (Pb), cadmio (Cd), mercurio (Hg) e cromo esavalente (Cr VI) non devono superare 100 mg/kg (100 ppm) (limite massimo come somma delle concentrazioni, già presente nella Direttiva 94/62/CE)
- Per gli imballaggi destinati al contatto con gli alimenti, dal 12 agosto 2026 si applicano i limiti specifici:
 - 25 ppb per ciascun PFAS determinato con analisi mirata (PFAS singole);
 - 250 ppb per la somma dei PFAS determinati con analisi mirata (con degradazione dei precursori);
 - 50 ppm per il contenuto totale di PFAS (compresi i PFAS polimerici), con specifici obblighi documentali se il fluoro totale supera tale valore.
 - Divieto totale Bisfenolo A BPA interferente endocrino presente in plastiche policarbonate e resine epossidiche (già disciplinato MOCA Regolamento (UE) 2024/3190 esenzione per carta)

*Documento di chiarimento della Comunità recente con albero decisionale con limiti su Fluoro Totale, Fluoro organico e precursori **Raccomandazione (UE) 2026/1307 dell'11 giugno 2026***

N.B. Deroghe e sostituzione: La Commissione valuterà ulteriori restrizioni se specifiche sostanze ostacolano tecnicamente operazioni di riutilizzo e riciclaggio oltre a motivi di sicurezza chimica

ANALISI CHIMICHE E CERTIFICAZIONI

Necessità di individuare specifici laboratori accreditati per la conduzione di determinate prove in tempi brevi sui materiali in particolare per PFAS:

- Costi
- Tempi di restituzione del test report
- Metodica analitica utilizzata
- Altro



N.B. Necessità di attenta scelta e qualificazione del mercato

LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

1. **N. [Identificazione univoca dell'imballaggio]:** *(Inserire tipo, lotto o numero di serie per garantire la rintracciabilità ai sensi dell'Art. 15, par. 5).*
2. **Nome e indirizzo del fabbricante [e, ove applicabile, del suo rappresentante autorizzato]: Ragione Sociale:** [Inserire Nome Azienda] **Indirizzo Sede Legale:** [Via/Piazza, CAP, Città, Paese] *(Nota: Il fabbricante è il soggetto che fabbrica l'imballaggio o lo fa progettare/fabbricare con il proprio marchio).*
3. **La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante..**
4. **Oggetto della dichiarazione (identificazione dell'imballaggio che ne consenta la rintracciabilità):**
 - **Descrizione dell'imballaggio:** [Es: Scatola in cartone ondulato / Pellicola estensibile in PE / Busta in plastica rigida].
 - **Componenti inclusi:** [Es: Inchiostri di stampa, etichette adesive, nastri sigillanti].
 - **Destinazione d'uso:** [Es: Imballaggio per ricambi auto / Imballaggio a contatto con alimenti].
5. **L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:**
 - **Regolamento (UE) 2025/40** sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
 - *(Se applicabile)* **Regolamento (CE) n. 1935/2004** riguardante i materiali a contatto con i prodotti alimentari.
 - *(Se applicabile)* **Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)** in merito alle restrizioni sulle sostanze chimiche.
6. **Riferimenti alle norme armonizzate pertinenti, alle specifiche comuni utilizzate o alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:**
 - **EN 13428:2004** (Metodologia per la riduzione al minimo degli imballaggi).
 - **EN 13430:2004** (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante riciclo di materiali).
7. **Dichiarazioni specifiche sui Requisiti di Sostenibilità (Artt. 5-11):**
 - **Sostanze Preoccupanti (Art. 5):** Si attesta che la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non supera i **100 mg/kg**.
 - **PFAS (Art. 5, par. 5):** *(Obbligatorio per imballaggi alimentari dal 12/08/2026)* Si attesta che l'imballaggio rispetta i limiti di concentrazione per le sostanze perfluoroalchiliche (es. < 50 ppm per PFAS totali).
 - **Riciclabilità (Art. 6):** L'imballaggio è progettato per il riciclaggio ed è classificato nella **Classe di prestazione [A / B / C]**.
 - **Minimizzazione (Art. 10):** L'imballaggio è stato progettato per ridurre al minimo peso e volume necessari alla sua funzionalità.
 - **Contenuto Riciclato (Art. 7):** *(Se applicabile)* La parte in plastica contiene il [%] di contenuto riciclato post-consumo.
8. **Informazioni aggiuntive:** Il fabbricante conferma di aver redatto il **Fascicolo Tecnico** previsto dall'Allegato VII, contenente le relazioni sulle prove e la descrizione qualitativa delle valutazioni effettuate. La documentazione è conservata presso la sede del fabbricante per un periodo di **[5 anni per monouso / 10 anni per riutilizzabile]**.

Firmato a nome e per conto di: [Ragione Sociale del Fabbricante].

Luogo e data del rilascio: [Città, Data].

Nome e Cognome: [Inserire Nome del Responsabile] **Funzione:** [Es: Legale Rappresentante / Responsabile Qualità] **Firma:** _____.

IL FASCICOLO TECNICO DI SUPPORTO

Descrizione dell'imballaggio

Il fascicolo tecnico deve includere una descrizione dettagliata dell'imballaggio: materiali utilizzati, peso, dimensioni, struttura multistrato, funzione barriera e compatibilità con i contenuti. Ogni componente deve essere identificato con specifiche tecniche precise e codici materiale.

Analisi di conformità

L'analisi di conformità verifica il rispetto dei requisiti essenziali PPWR: contenuto riciclato minimo, riciclabilità per categoria, riduzione del peso, assenza di sostanze pericolose. Deve includere riferimenti normativi specifici e metodologie di calcolo adottate.

Test e certificazioni

Il fascicolo deve contenere i risultati dei test di riciclabilità secondo le norme EN armonizzate, certificazioni di laboratori accreditati, dichiarazioni dei fornitori di materiali e prove di conformità ai criteri di design for recycling. I test devono essere aggiornati ad ogni modifica sostanziale dell'imballaggio.

RICHIESTA DI CONFORMITA' LUNGO LA CATENA DI FORNITURA

Frequenti richieste «generiche» di conformità da parte della committenza con richieste talvolta anticipatorie delle scadenze.

Il fascicolo tecnico deve includere una descrizione dettagliata dell'imballaggio: materiali utilizzati, peso, dimensioni, struttura multistrato, funzione barriera e compatibilità con i contenuti. Ogni componente deve essere identificato con specifiche tecniche precise e codici materiale.

Oggetto: Implementazione nuovi obblighi a norma del Reg. 2025/40 sugli
imballaggi e suoi rifiuti - PPWR

Spett. Fornitore

vi informiamo che il 12 agosto 2026 entrerà in piena applicazione il Regolamento (UE) 2025/40 (Packaging and Packaging Waste Regulation - PPWR) e conosciamo anche con l'acronimo nuove disposizioni sui materiali di imballaggio e dei rifiuti da imballaggio. La regolamentazione introduce sostanzialmente i nuovi aspetti per tutti le usi vi invitiamo a dare particolare attenzione e provvedere per il loro rispetto.

LIMITI COMPOSITIVI, rispetto tassativo di alcuni parametri che vi seguita, ma per i relativi dettagli vi rimandiamo al testo integrale della norma. - per tutti i tipi di imballaggi: la somma delle concentrazioni di piombo, cadaveri risultante dalla somma presenti negli imballaggi o nei componenti deve superare 100 mg/kg

- solo per gli imballaggi destinati al contatto alimentare essendovi succeduto il dovranno contenere sostanze perfluoropolimeriche (PFAS) in concentrazioni seguenti valori limite:

a) 25 ppm per i PFAS misurati con mischi miscele PFAS polimeriche escluse b) 250 ppm per la somma dei PFAS misurati come somma delle analisi misurate con precedente degradazione dei precursori (PFAS polimeriche escluse miscele)

c) 50 ppm per i PFAS (compresi le PFAS polimeriche)

ETICHETTATURA, sull'imballaggio deve essere apposto un tipo, lotto o qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione ricorrendo del caso, nonché i dati del fabbricante

VALUTAZIONE E CONFORMITA' AMBIENTALE, dovrà essere redatta tecnica di cui all'allegato VII ai fini della successiva riduzione di emissioni all'allegato VIII

Detta documentazione dovrà essere conservata a supporto di tali aspetti a regolamentazione per 5 o 10 anni a seconda che l'imballaggio sia monouso. In vista del tempestivo adempimento dei primi obblighi di cui sopra a chiediamo di porre particolare riguardo a quanto sopra e di garantire la nuove prescrizioni.

Alla luce dei nuovi obblighi di legge siamo a richiedere l'invio della su aggiornata per tutti gli imballaggi utilizzati nella realizzazione dei prodotti a noi

Scheda Tecnica
Scheda tecnica di Alimento
Prova di Migrazione
Scheda tecnica di Conformità al Reg. 2025/40

Rimaniamo a vs disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti.

Oggetto: Richiesta dichiarazione di conformità imballaggi - Regolamento (UE) 2025/40

Gentili,

con la presente, in qualità di utilizzatori di imballaggi nell'ambito della nostra attività di fabbricanti di alimenti confezionati, siamo a richiedere la documentazione attestante la conformità degli imballaggi da Voi forniti al Regolamento (UE) 2025/40 (Packaging and Packaging Waste Regulation - PPWR).

In particolare, Vi chiediamo di trasmetterci per ciascuna tipologia di imballaggio fornito:

- Dichiarazione di conformità UE ai sensi dell'art. 39 del Regolamento (UE) 2025/40;
- Evidenza dell'avvenuta valutazione della conformità ai sensi dell'art. 38;
- Eventuale documentazione tecnica o schede informative utili a dimostrare il rispetto dei requisiti applicabili (es. riciclabilità, contenuto riciclato, assenza di sostanze pericolose, ecc.).

Vi chiediamo inoltre di confermare che la dichiarazione:

- è aggiornata e redatta secondo il modello previsto dall'allegato VIII del Regolamento;
- copre tutti gli imballaggi attualmente forniti alla nostra azienda;
- sarà mantenuta aggiornata in caso di modifiche rilevanti.

La presente richiesta si inserisce nell'ambito delle attività di verifica della conformità lungo la catena di approvvigionamento, in vista dell'applicazione del Regolamento a partire dal 12 agosto 2026.

Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro e rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

I NUOVI OBBLIGHI DI ETICHETTATURA (art. 12)

Materiale d'imballaggio

Ogni imballaggio deve indicare chiaramente il materiale utilizzato tramite codici di identificazione armonizzati a livello europeo (attenzione alla relazione tra gli o

Informazioni digitali

È obbligatorio apporre un QR code che rimandi a informazioni dettagliate sul prodotto, la tracciabilità e le istruzioni di smaltimento.

Simboli ed istruzioni di smaltimento

Simboli armonizzati UE per la raccolta differenziata e istruzioni chiare per il corretto conferimento da parte del consumatore finale



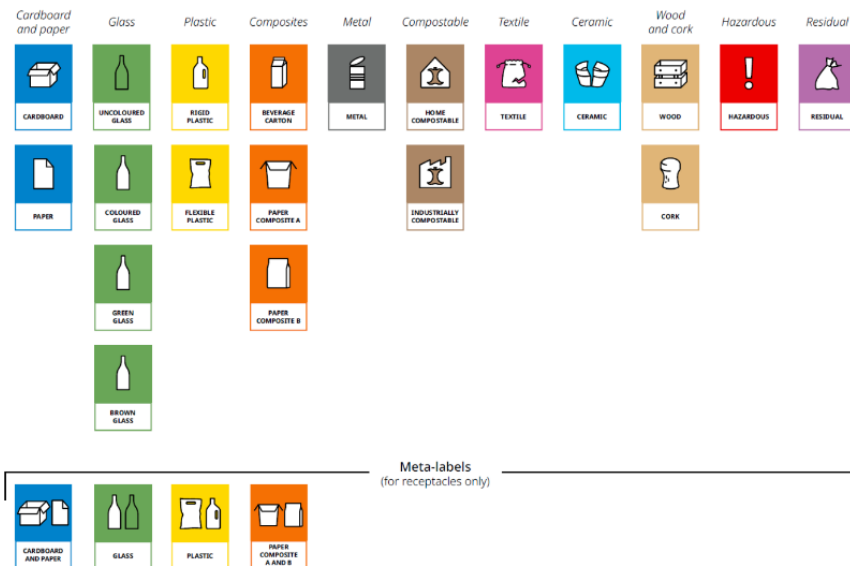
N.B. Non immediata entrata in vigore dei nuovi obblighi e definizione di transitorio anche per armonizzare le norme alle attuali norme nazionali (es. Informazioni sui materiali e smaltimento come oggi previste in Italia)

LE PROPOSTE IN DISCUSSIONE IN TEMA DI ETICHETTATURA

JRC (Joint Research Centre) Ente di ricerca della Comunità Europea

Dovrà essere definita una norma armonizzata da parte della Commissione Europea riportante i simboli relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio

N.B. Undici colori e ventiquattro pittogrammi per altrettante tipologie di imballaggi e rifiuti da imballaggio

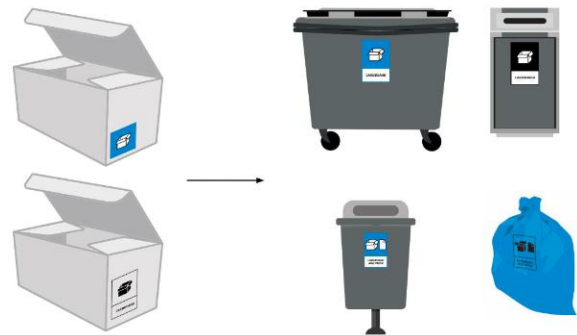


NUOVO APPROCCIO BASATO SUI MATERIALI

Approccio basato sul materiale e non sul contenitore utilizzato per la sua raccolta.

Per ottimizzare il riciclo, nella comunicazione ai cittadini è meglio indicare chiaramente la natura del materiale rispetto a dove debba essere conferito.

- Riduzione degli errori di conferimento,
- Limitazione della contaminazione dei flussi
- Aumento del valore del materiale riciclato.



Es. distinzione tra plastica rigida e flessibile, attribuendo a ciascuna categoria una propria etichetta con pittogramma, colore e denominazione coerenti.

OBBLIGO DI RICICLABILITA'

- Tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili e progettati per il riciclo(ex art. 6 e 7)
- Differenziazione nelle date di entrata in vigore ed in base alle diverse classi di riciclabilità (classi differenziate A/B/C come in parte oggi in relazione alla differenziazione contributiva dei materiali)
- Contenuto minimo obbligatorio per gli imballaggi in plastica (dal 01/01/2030)



CONTENUTO MATERIALE RICICLATO



- **Tutti gli imballaggi in plastica dovranno contenere una quantità minima di materiale riciclato** (art.7) (necessità di definire certificazione della presenza di materiale riciclato in particolare PCR)
- **Scadenze per le imprese (dal 01/01/2030) ma a fronte di una scadenza per la Comunità Europea (entro 31/12/2026) per definire:**

- Metodologia per il calcolo e la verifica della percentuale di contenuto riciclato (atto di esecuzione)
- Definizione criteri di Sostenibilità per le tecnologie di riciclo della plastica (atto delegato)
- Definizione metodologia valutare, verificare e certificare equivalenza delle norme applicate ai rifiuti plastici post-consumo
- **Entro 12/02/2032 la Comunità Europea definirà l'uso dei materiali riciclati negli imballaggi non plastici (carta? legno?)**

Dal 1° gennaio

% Qualsiasi parte in plastica dell'imballaggio:

 SUP	30%
 Sensibili al contatto PET	30%
 Other	10%
Altro	35%

IMBALLAGGI COMPOSTABILI



- Alcune tipologie di imballaggio potranno essere immesse sul mercato solo se **“compatibili con le norme di compostaggio industriale”**
- Dal 12/02/2028 dovranno essere compostabili:
 - Bustine per tè, cialde per caffè o bustine per altre bevande
 - Etichette adesive applicate a Prodotti ortofrutticoli



OBIETTIVI DI RIDUZIONE

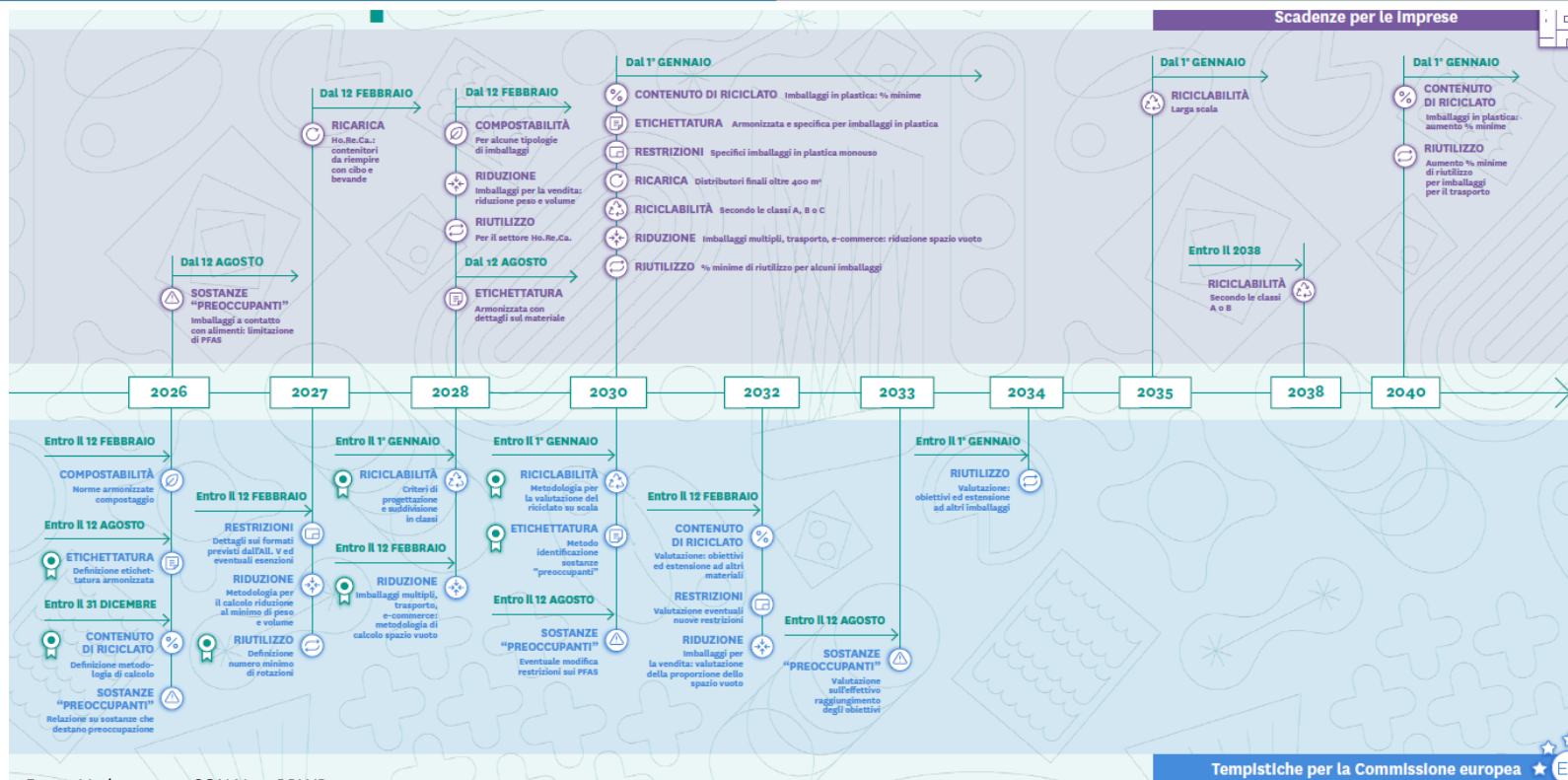
Ciascuno Stato membro riduce i rifiuti di imballaggio pro capite, rispetto ai valori del 2018 comunicati alla Commissione a norma della decisione 2005/270/CE, almeno del:

- **5 % entro il 2030**
- **10 % entro il 2035**
- **15 % entro il 2040**



N.B. AL MOMENTO NON SONO DEFINITI I CRITERI CON CUI MISURARE LA RIDUZIONE

TIMELINE DI ENTRATA IN VIGORE



Fonte Vademecum CONAI su PPWR»

Templistiche per la Commissione europea ★ EL

OBBLIGI IMMEDIATI DAL 12 AGOSTO 2026

- **Individuazione precisa del ruolo ricoperto nella catena di fornitura:** diverse responsabilità attive o passive e obblighi informativi diverse
- **Produttori di capsule, cialde e bustine tè, caffè e altre bevande:** novità principale perché contenitore e contenuti diventano imballaggi con relativa nuova applicazione dell'eco-contributo
- **Fabbricanti di imballaggio:** per ciascun imballaggio predisposizione della «dichiarazione di conformità UE e relativa documentazione tecnica (rispetto metalli pesanti, PFAS, se riutilizzabili indicazioni rispetto UNI EN 13429
- **Fornitori di imballaggio o materiali di imballaggio:** messa a disposizione per il fabbricante di tutte le informazioni e documentazione tecnica per la redazione della dichiarazione di conformità



- **Chiara definizione dei ruoli nella catena di fornitura:** Chi è realmente il produttore o il fabbricante e dove finiscono le singole responsabilità dei vari soggetti lungo la catena di fornitura in particolar in assenza di informazioni tecniche da parte del fornitore a monte.
- **Smaltimento delle scorte:** allo stato attuale non esiste un vero periodo transitorio e una deroga per le scorte a magazzino degli imballaggi prodotti prima dell'entrata in vigore del Regolamento e potenzialmente non conformi (dubbio su momento immissione in commercio)
- **Assenza di pubblicazione di atti delegati:** > 10 atti delegati, > 10 atti di esecuzione, > 10 tra report e valutazioni più altre linee guida, standard tecnici
- **Tema delle responsabilità tra i vari attori:** importanza dei contenuti e della struttura della dichiarazione di conformità basata su solidità e certezza di informazioni tecniche

CONTATTI

Ing. Gabriele MUZIO
Area Tecnica CONFAPI

segreteriapresidenza@confapi.org